



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 40

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 1° febbraio 2023

I N D I C E

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 5 ^a (Programmazione economica, bilancio):		
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 6)</i>	<i>Pag.</i>	5
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 7)</i>	»	5

Commissioni permanenti

2 ^a - Giustizia:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	6
4 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	11
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 7)</i>	»	28
7 ^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Plenaria</i>	»	29
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 6)</i>	»	39
8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 12)</i>	»	40
<i>Plenaria</i>	»	40
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 13)</i>	»	41
9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	42
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 17)</i>	»	45

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Ncl-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

10^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:

Plenaria *Pag.* 46

Commissioni bicamerali

Per la sicurezza della Repubblica:

Plenaria *Pag.* 48

COMMISSIONI 1^a e 5^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

5^a (Programmazione economica, bilancio)

Mercoledì 1° febbraio 2023

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 6

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
BALBONI

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 7

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
BALBONI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Mercoledì 1° febbraio 2023

Plenaria
17^a Seduta

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REDIGENTE

(495) Deputati Giorgia MELONI e MORRONE. – Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Mariastella GELMINI. – Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali

(Discussione congiunta e rinvio)

La relatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) illustra i disegni n. 182 (di iniziativa della sen. Gelmini) e n. 495 (di iniziativa dei deputati Meloni e altri, già approvato dalla Camera) che intervengono sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista.

Entrambi i provvedimenti riproducono il contenuto di una proposta di legge approvata dalla Camera nella scorsa legislatura e il cui *iter* si era interrotto al Senato.

Nel merito, il testo di ambedue le proposte consta di 13 articoli.

Nel dettaglio, l'articolo 1 contiene la definizione di equo compenso. Per essere considerato equo il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale nonché conforme ai parametri per la deter-

minazione dei compensi. Questi ultimi sono previsti, rispettivamente: per gli avvocati, dal regolamento di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense; per gli altri professionisti iscritti a ordini o collegi, dai regolamenti di determinazione dei parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante la professione; per gli esercenti professioni non organizzate in ordini o collegi, da decreti del Ministro dello sviluppo economico, adottati sentite le associazioni professionali.

L'articolo 2 definisce, al comma 1, l'ambito oggettivo della nuova disciplina, la quale si applica al compenso dei professionisti in relazione alle attività professionali che: hanno ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile; trovano fondamento in convenzioni; sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative (e loro controllate e mandatarie), nonché di imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro. Il comma 2, inoltre, specifica che le norme sull'equo compenso si applicano ad ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole siano utilizzate dalle predette imprese. Il comma 3 estende l'applicazione della disciplina dell'equo compenso alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione, delle società partecipate dalla Pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Sono invece escluse dall'applicazione della disciplina dell'equo compenso le prestazioni rese dai professionisti in favore di «società veicolo di cartolarizzazione» e quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione devono garantire comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, nell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.

L'articolo 3 stabilisce la nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato per lo svolgimento di attività professionali, con riguardo anche ai costi sostenuti dal prestatore d'opera (comma 1); sono nulle le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi di cui all'articolo 1. Il comma 2 prevede inoltre la nullità delle pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese o che, comunque, attribuisca al committente o cliente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso. La disposizione reca una puntuale elencazione di tipologie di pattuizioni da considerarsi nulle. Il comma 3 esclude la nullità delle clausole che riproducono disposizioni di legge o che attuano principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'UE o l'UE stessa. Il comma 4 prevede che la nullità, quando riguarda le clausole contrattuali, non coinvolge l'intero contratto, e che essa opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio. Il comma 5 specifica che l'azione per far va-

lere la nullità della pattuizione e chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata può essere promossa dal professionista innanzi al tribunale del luogo ove egli ha la residenza o il domicilio. In base al comma 6 il tribunale procede alla rideterminazione del compenso secondo i parametri ministeriali in vigore, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata. Per le sole professioni ordinistiche è inoltre introdotta la possibilità, per il tribunale, di richiedere al professionista di produrre il parere di congruità del compenso reso dall'ordine o dal collegio professionale.

L'articolo 4 ribadisce che spetta al giudice, rilevato il carattere iniquo del compenso, rideterminarlo condannando il committente al pagamento del dovuto (della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista); inoltre, il giudice può condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista, pari a una somma fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

L'articolo 5, comma 1, prevede che gli accordi vincolanti per il professionista conclusi tra quest'ultimo e le imprese di cui all'articolo 2 si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salvo prova contraria. Il comma 2 stabilisce che il termine di prescrizione del diritto al compenso da parte del professionista decorre dalla cessazione del rapporto con l'impresa ovvero, in caso di pluralità di prestazioni rese a seguito di un'unica convenzione e non aventi carattere periodico, dal compimento dell'ultima prestazione. Il comma 3 stabilisce che i parametri per la determinazione dei compensi professionali debbano essere aggiornati con cadenza biennale, su proposta dei consigli nazionali delle professioni. Il comma 4 attribuisce ai consigli nazionali delle professioni la legittimazione ad agire in giudizio in caso di violazione delle disposizioni in materia di equo compenso. Il comma 5 demanda agli ordini e collegi professionali il compito di introdurre norme deontologiche per sanzionare il professionista che viola le disposizioni sull'equo compenso e che, nel predisporre il contenuto della convenzione, omette di esplicitare alla controparte che il compenso dovrà comunque rispettare tale disciplina.

Rileva quindi che l'articolo 6 consente alle imprese di cui all'articolo 2 di adottare modelli standard di convenzione, concordati con i consigli nazionali degli ordini o i collegi professionali: in tali casi i compensi individuati dal modello si presumono equi fino a prova contraria.

L'articolo 7, comma 1, prevede la possibilità che il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio, in alternativa alle procedure di ingiunzione di pagamento (articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile) e a quelle specifiche per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2011) acquisti l'efficacia di titolo esecutivo per il professionista, se rilasciato nel rispetto delle procedure, e se il debitore non ha proposto opposizione ai sensi dell'articolo 702-bis del codice di procedura civile entro 40 giorni dalla notificazione del parere stesso. Ai sensi del comma 2, il giudizio di opposizione al parere di congruità avente efficacia

di titolo esecutivo si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore nel luogo del circondario ove ha sede l'ordine o il collegio professionale che lo ha emesso.

L'articolo 8 interviene sulla disciplina della decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità professionale, individuando nel giorno del compimento della prestazione il relativo *dies a quo*.

L'articolo 9 consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'azione di classe, proposta dal consiglio nazionale dell'ordine (per le professioni ordinistiche) o dalle associazioni professionali (per le professioni non ordinistiche).

L'articolo 10 istituisce presso il Ministero della giustizia l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, con il compito di vigilare sul rispetto della legge, esprimere pareri o formulare proposte sugli atti normativi che intervengono sui criteri di determinazione dell'equo compenso o disciplinano le convenzioni, nonché di segnalare al Ministro della giustizia pratiche elusive delle disposizioni sull'equo compenso e presentare alle Camere una relazione annuale sulla propria attività di vigilanza. L'Osservatorio, nominato per tre anni con decreto del Ministero della Giustizia, dovrà essere composto da un rappresentante designato dal Ministero del Lavoro, un rappresentante per ciascuno dei consigli nazionali degli ordini professionali, due rappresentanti designati dal Ministero dello Sviluppo economico per le associazioni professionali.

L'articolo 11 contiene una disposizione transitoria in base alla quale le norme di nuova introduzione si applicano anche alle convenzioni già stipulate e ancora in corso alla data di entrata in vigore della riforma.

L'articolo 12 dispone una serie di abrogazioni, mentre l'articolo 13 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Interviene il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) per esprimere il pieno sostegno del suo Gruppo politico alla proposta illustrata, che risponde alle attese di molte categorie di professionisti e che auspica possa essere approvata nei tempi più rapidi.

Interviene incidentalmente il vice ministro SISTO per far presente anche l'auspicio del Governo di una rapida approvazione senza modifiche del disegno di legge licenziato dalla Camera dei deputati, auspicando altresì un'ampia condivisione del provvedimento, anche per rispondere alle aspettative di tanti giovani che entrano nel mondo delle professioni.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito della discussione generale.

(340) BALBONI. – Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE chiede se vi siano interventi in discussione generale. Nessuno chiedendo di intervenire, ricorda che nella seduta dell'Assemblea di ieri è stata approvata per il disegno di legge in esame la procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento, propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti per giovedì 9 febbraio, alle ore 17.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) interviene per far presente che il suo Gruppo ha presentato il disegno di legge n. 468 recante modifiche agli articoli 623-ter e 649-bis del codice penale in materia di disposizioni sulla procedibilità, d'iniziativa del senatore Scarpinato, e che al primo Ufficio di Presidenza utile chiederà ai sensi dell'articolo 29, comma 2, ultimo periodo, che il provvedimento venga posto all'ordine del giorno dei lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE, prendendo atto della richiesta della senatrice Lopreiato, ricorda che sarà appunto l'Ufficio di Presidenza secondo quanto previsto dal Regolamento a decidere nel merito della richiesta.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) chiede chiarimenti in ordine alla presentazione sulle modalità della richiesta di incardinamento in relazione al *quorum* prescritto da Regolamento.

Il PRESIDENTE fornisce chiarimenti richiesti.

La seduta termina alle ore 9,35.

4^a COMMISSIONE PERMANENTE **(Politiche dell’Unione europea)**

Mercoledì 1° febbraio 2023

Plenaria
21^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT’AGATA

La seduta inizia alle ore 13,50.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell’ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE (n. COM(2022) 457 definitivo)

(Seguito e conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell’Unione europea. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII-bis*, n. 1, sui profili di conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente TERZI DI SANT’AGATA (*FdI*), relatore, riepiloga i contenuti essenziali dello schema di risoluzione presentato nella precedente seduta e si sofferma sulle modifiche e integrazioni apportate in accoglimento delle osservazioni avanzate dai Gruppi e condivise dal rappresentante del Governo, intervenuto nella giornata di ieri.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) esprime apprezzamento per il lavoro svolto su un tema così importante e delicato, anche per le modalità di confronto con le parti interessate. Esprime inoltre soddisfazione per l’accoglimento delle osservazioni da lui formulate sullo schema di risoluzione, preannunciando il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) dichiara il voto favorevole a nome del Gruppo di Forza Italia e si associa all’elogio sulla metodologia

di lavoro adottata e per l'ampia disponibilità all'ascolto delle diverse parti politiche e dei soggetti sentiti in audizione, che hanno arricchito sostanzialmente la discussione e l'elaborazione della risoluzione.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) esprime il voto favorevole del Gruppo Lega, ringraziando il Presidente relatore per il lavoro svolto e per aver tenuto conto delle osservazioni formulate dai Gruppi per l'elaborazione di un testo condiviso.

La senatrice BEVILACQUA (*M5S*) si associa ai ringraziamenti e all'apprezzamento per il lavoro condiviso che ha consentito l'accoglimento delle osservazioni formulate e auspica che la metodologia che ha contraddistinto il lavoro possa essere adottata in futuro.

Il senatore SCURRIA (*FdI*) dichiara il voto favorevole dei senatori del Gruppo Fratelli d'Italia.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di risoluzione pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(453) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019*

(Parere alla 3ª Commissione Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, presenta uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo sulla protezione degli investimenti, tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, sottoscritto nel giugno del 2019.

Ricorda che esso si basa sull'Accordo di partenariato e cooperazione, tra l'UE e il Vietnam, siglato nel 2012 ed entrato in vigore nel 2016, dal quale è derivato anche l'Accordo di libero scambio, entrato in vigore il 1° agosto 2022.

Valutata l'assenza di profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere favorevole.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(454) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018

(Parere alla 3ª Commissione Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice BEVILACQUA (*M5S*), relatrice, presenta uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo sulla protezione degli investimenti, tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra.

Ricorda che esso è stato sottoscritto contestualmente alla firma dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione (APC) e dell'Accordo di libero scambio (ALS), in occasione del Vertice ASEM (Asia-Europe Meeting) del 19 ottobre 2018.

Valutata l'assenza di profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere favorevole.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(462) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile

(Parere alla 8ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 gennaio.

Il senatore SCURRIA (*FdI*), relatore, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 3 del 2023, in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi.

Dopo aver riepilogato i principali contenuti del provvedimento, si sofferma in particolare sull'emendamento 3.0.51, relativo agli aiuti concessi in relazione all'alluvione in Piemonte del novembre 1994, che ritiene porsi in linea con la decisione (UE) 2016/195 della Commissione europea, nonché sull'emendamento 3.0.53, che consente agli enti responsabili dell'attuazione degli interventi del PNRR relativi al dissesto idrogeologico di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato fino al dicembre 2025.

Valutata l'assenza di profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, presenta uno schema di parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In riferimento alle proposte di regolamento COM(2022) 688 e COM(2022) 689, in materia di pari opportunità nel lavoro e di parità di trattamento, la senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice su entrambi i provvedimenti, propone lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni.

Il PRESIDENTE assicura di prendere in considerazione la richiesta.

La Commissione prende atto.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile e al riconoscimento delle decisioni e all'accettazione degli atti pubblici in materia di filiazione e alla creazione di un certificato europeo di filiazione (n. COM(2022) 695 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo, in materia di riconoscimento della filiazione accertata in un altro Stato membro, al fine di dare conto delle relazioni pervenute, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, da parte sia del Ministero della giustizia, sia del Ministero dell'interno, in cui sono evidenziati punti particolarmente problematici.

La relazione del Ministero della giustizia, riepilogati i contenuti principali della proposta, evidenzia che in Italia al momento non esiste una legislazione che regoli esplicitamente i temi della genitorialità oggetto della proposta e che la materia trattata riguarda profili molto sensibili, che involgono anche aspetti di ordine pubblico.

Il Ministero ricorda che in Italia la surrogazione di maternità è vietata e costituisce un reato, il che ha indotto la giurisprudenza a escludere il riconoscimento del relativo atto per violazione dell'ordine pubblico. Tut-

tavia, in recenti pronunzie, sia la Corte costituzionale che la Corte di cassazione, pur continuando ad affermare il divieto di riconoscimento, hanno individuato strumenti giuridici che mirano a tutelare gli interessi del minore, rispetto a entrambi i genitori, quello biologico e quello non biologico.

Nei 2019, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ribadito che la maternità surrogata viola in modo inaccettabile la dignità della donna (similmente a quanto affermato dalla Corte costituzionale), precludendo pertanto la trascrivibilità del relativo atto, ha individuato, a tutela del minore, lo strumento dell'adozione in casi particolari.

La Corte costituzionale ha poi richiesto al Legislatore di intervenire per regolare questa materia, ribadendo prioritariamente, con la sentenza n. 33 del 2021, la posizione già assunta in precedenti pronunce (per esempio sentenza n. 272 del 2017), secondo cui il divieto penalmente sanzionato di surrogazione di maternità costituisce un principio di ordine pubblico posto a tutela di valori fondamentali. Al contempo, la Corte ha tuttavia riconosciuto che l'interesse superiore del minore a veder accertato giuridicamente il legame con entrambi i componenti della coppia, con i quali si è di fatto instaurato un rapporto di genitorialità, non appare sufficientemente tutelato dal ricorso all'istituto dell'adozione in casi particolari.

Da ultimo, la recentissima pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 38162 del 30 dicembre 2022, ha confermato la contrarietà all'ordine pubblico della pratica della maternità surrogata, negando la trascrivibilità automatica del provvedimento straniero di riconoscimento della genitorialità da questa avente origine e riconoscendo il carattere di norma di ordine pubblico internazionale all'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, che considera fattispecie di reato ogni forma di maternità surrogata, con sanzione rivolta a tutti i soggetti coinvolti, compresi i genitori intenzionali. La pronuncia ha altresì individuato, «allo stato dell'evoluzione dell'ordinamento» e in mancanza di diverso intervento legislativo, nell'adozione in casi particolari ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera *d*), della legge 4 maggio 1983, n. 184, «lo strumento che consente di dare riconoscimento giuridico, con il conseguimento dello status di figlio, al legame di fatto con il partner del genitore genetico che ha condiviso il disegno procreativo e ha concorso nel prendersi cura del bambino sin dal momento della nascita».

Ai fini della decisione in tali termini, cruciale rilievo è stato attribuito alla pronuncia n. 79 del 2022 della Corte costituzionale, nelle more intervenuta, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui, mediante rinvio all'articolo 300, secondo comma, del codice civile, prevedeva che l'adozione in casi particolari non inducesse alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante.

L'ulteriore limite che era stato individuato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 33 del 2021 prima ricordata, costituito dal necessario assenso del genitore biologico all'adozione in casi particolari ai sensi del-

l'articolo 46 della legge n. 184 del 1983, viene superato dalla Consulta. Ciò nel senso che il genitore biologico potrebbe negare l'assenso all'adozione del partner solo nell'ipotesi in cui quest'ultimo non abbia intrattenuto alcun rapporto di affetto e di cura nei confronti del nato, oppure abbia partecipato solo al progetto di procreazione ma abbia poi abbandonato il partner e il minore. Secondo la sentenza in oggetto, quindi, «per effetto della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 79 del 2022 [...] l'adozione in casi particolari, per come attualmente disciplinata, si profila come uno strumento potenzialmente adeguato al fine di assicurare al minore nato da maternità surrogata la tutela giuridica richiesta dai principi convenzionali e costituzionali, restando la valutazione in ogni caso sottoposta al vaglio del giudice nella concretezza della singola vicenda e ferma la possibilità per il legislatore di intervenire in ogni momento per dettare una disciplina ancora più aderente alle peculiarità della situazione».

Va in ogni caso evidenziato che il testo della proposta contiene clausole di salvaguardia che consentono di invocare il limite dell'ordine pubblico a giustificazione del rifiuto di riconoscere la filiazione.

Nella relazione si preannuncia peraltro che, ove nel corso del negoziato se ne ravvisasse la necessità, potrebbe valutarsi l'opportunità di apporre una riserva di esame parlamentare ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge n. 234 del 2012, in relazione ai profili di ordine pubblico sopra menzionati.

La relazione del Ministero dell'interno, nel condividere la posizione espressa dal Ministero della giustizia, ritiene utile richiamare talune osservazioni con particolare riguardo alle coppie omoaffettive e alle tecniche della cosiddetta «maternità surrogata», alla luce del quadro normativo delineato dal nostro ordinamento e dalle pronunzie sia della Corte costituzionale che della Corte di cassazione.

Come è noto, in Italia, la formazione di atti di nascita recanti l'indicazione di genitori dello stesso sesso non è consentita dalla normativa vigente e tale preclusione è ampiamente suffragata da una consolidata giurisprudenza.

Parimenti esclusa dall'ordinamento vigente è la trascrizione di atti di nascita formati all'estero riconducibili alla fattispecie della «maternità surrogata», attestanti il riconoscimento di filiazione nei confronti del genitore d'intenzione, in assenza di un legame biologico tra lo stesso e il minore.

In proposito, la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 12193/2019, confermata dalla più recente pronuncia delle stesse Sezioni Unite n. 38162/2022, ha affermato il principio secondo cui il riconoscimento nel nostro ordinamento di un provvedimento straniero che riconosca il rapporto di genitorialità tra il bambino nato mediante il ricorso alla maternità surrogata e il genitore d'intenzione, trova ostacolo insuperabile nel divieto di surrogazione di maternità, reato previsto dall'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, qualificabile quale principio di ordine pubblico, in quanto posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità della gestante.

Parimenti, è stato evidenziato che il concetto di ordine pubblico internazionale comprende anche i valori condivisi dalla comunità internazionale, in particolare, la tutela dei diritti umani, garantiti dal diritto dell'Unione europea, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

La Corte inoltre ha ritenuto «che solo un divieto così ampio è in grado, in via precauzionale, di evitare forme di abuso e sfruttamento di condizioni di fragilità». È stato altresì chiarito che, «di fronte a una scelta legislativa che tutela valori fondamentali non è consentito all'interprete ritagliare dalla fattispecie normativa, per escluderle dal raggio dell'operatività dell'ordine pubblico internazionale, forme di surrogazione che, sebbene vietate in Italia, non sarebbero in grado di vulnerare, per le modalità della condotta o per gli scopi perseguiti, il nucleo essenziale del bene giuridico protetto».

Quanto al riconoscimento di sentenze straniere sul tema della maternità surrogata, è stato sottolineato che non può esservi «arretramento del controllo sui principi essenziali della *lex fori* in materie che sono presidiate da un insieme di norme di sistema che attuano il fondamento della Repubblica». Le sezioni Unite hanno così ribadito la necessità di un divieto assoluto di tale pratica, sottolineando, tra l'altro, come una valutazione caso per caso farebbe ricadere sull'ufficiale di stato civile la scelta relativa al riconoscimento della genitorialità intenzionale.

Anche la Corte costituzionale ha più volte confermato tale preclusione (sentenze 23 ottobre 2019, n. 221, 15 novembre 2019, n. 237, e 4 novembre 2020, n. 230) e da ultimo, con la sentenza n. 33 del 10 marzo 2021, ha evidenziato che la Corte EDU, pur confermando la necessità del riconoscimento del legame di filiazione con entrambi i componenti della coppia che di fatto si prende cura del bambino, riconosce agli Stati ampi margini di discrezionalità nell'individuare i modi attraverso i quali formalizzare il rapporto di genitorialità intenzionale, tra i quali si annovera anche il ricorso all'adozione del minore.

L'adozione, ad avviso della Corte costituzionale, costituisce una significativa forma di tutela degli interessi del bambino, sebbene necessiti di un intervento da parte del Legislatore volto ad adeguare il diritto vigente alle esigenze di tutela degli interessi dei bambini nati da maternità surrogate.

La Consulta, inoltre, con la sentenza n. 79 del 2022, in conformità ai principi costituzionali e in linea con gli orientamenti espressi dalla Corte di Strasburgo, ha rimosso l'impedimento alla costituzione di rapporti civili con i parenti dell'adottante, intervenendo nella disciplina dell'adozione in casi particolari, in attuazione del principio di unità dello status di figlio.

Oltre a quanto sopra rappresentato, il Ministero rileva talune perplessità sull'eterogeneità delle disposizioni che verrebbero a sovrapporsi in una disciplina di particolare delicatezza, quale quella della filiazione, regolata nel nostro Paese da un complesso di norme, contenute nel codice civile, in leggi speciali, tra le quali la legge n. 218 del 1995 recante la

riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato e nell'ordinamento dello stato civile. Richiama espressamente il disposto dell'articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, secondo cui non possono essere trascritti gli atti formati all'estero, se contrari all'ordine pubblico.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) chiede se, vista la particolarità della materia in esame, si possa procedere all'audizione di rappresentanti dei due Ministeri citati e della Corte costituzionale.

Il senatore FRANCESCHINI (*PD-IDP*) ritiene utile lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni, che comprenda non solo i Ministri ma anche esperti del settore.

Esprimono condivisione per la proposta di audizioni i senatori CENTINAIO (*LSP-PSd'Az*), Ilaria CUCCHI (*Misto-AVS*) e ZANETTIN (*FI-BP-PPE*).

Il senatore SCURRIA (*FdI*) condivide la proposta di svolgere audizioni, a partire dai soggetti istituzionali, ma ritiene opportuno che i lavori siano mantenuti in tempi ragionevoli.

Il PRESIDENTE invita, quindi, i Gruppi a comunicare le proposte per le audizioni.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'U-
NIONE EUROPEA N. COM(2022) 457 DEFINITIVO (*Doc.
XVIII-bis*, n. 1) SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRIN-
CIPÌ DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

La 4^a Commissione permanente,

esaminata la proposta di regolamento COM(2022) 457, che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media, *European Media Freedom Act* – EMFA) e che modifica la direttiva 2010/13/UE (direttiva sui servizi di media audiovisivi);

considerato che essa contiene un quadro comune per assicurare il buon funzionamento e lo sviluppo del mercato dei servizi di media, che ha natura sempre più transfrontaliera, armonizzando al contempo il quadro normativo di principio a tutela del pluralismo e della libertà dei media, e rafforzando la cooperazione tra le autorità nazionali anche mediante l'istituzione del Comitato europeo per i servizi di media;

considerati i contributi forniti nel corso delle audizioni, svolte il 10 gennaio 2023 e il 17 gennaio 2023;

considerato che la proposta è stata oggetto di esame da parte di numerose Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, e che quattro di queste – il *Bundesrat* tedesco, il Senato francese, il Parlamento danese e l'Assemblea nazionale ungherese – hanno espresso un parere motivato circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

valutata la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, e udito il rappresentante del Governo nella seduta del 31 gennaio 2023,

ritiene di poter esprimere un orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, pur con le seguenti osservazioni.

La proposta è ampiamente condivisibile in quanto stabilisce vincoli giuridici uniformi in tutti gli Stati membri per assicurare il buon funzionamento e lo sviluppo del mercato dei servizi di media e dei contenuti digitali, e al contempo un livello minimo di salvaguardia del pluralismo e dell'indipendenza dei media.

Lo strumento giuridico del regolamento è adeguato, poiché consente un'applicazione uniforme e un'efficacia immediata in tutti gli Stati membri, pur assicurando margini di discrezionalità ai legislatori nazionali

nell'attuazione di alcune delle norme di principio ivi stabilite, alla stregua dello strumento della direttiva.

Si sottolinea peraltro che i destinatari dell'impulso armonizzante della proposta non sono tanto gli ordinamenti nazionali più avanzati, come è quello italiano, che anzi per alcuni profili sembra aver ispirato alcune delle sue disposizioni.

L'approccio della proposta e l'utilizzo del regolamento, coerentemente con il principio di sussidiarietà, non deve inoltre pregiudicare la competenza degli Stati membri a provvedere al finanziamento dei media di servizio pubblico ai fini dell'adempimento della missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro, ai sensi del protocollo n. 29 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli stati membri.

La base giuridica individuata nell'articolo 114 del TFUE è adeguata, in considerazione della natura peculiare del mercato interno dei media, che coinvolge necessariamente il quadro valoriale dell'Unione, definito dall'articolo 2 del TFUE.

In tale prospettiva, il principio del pluralismo informativo ha avuto uno sviluppo normativo autonomo e differenziato nei diversi ordinamenti nazionali e giustifica pertanto una disciplina armonizzata a livello europeo per far fronte alla frammentazione delle legislazioni nazionali e all'insufficienza di alcune di esse, soprattutto con riferimento alla compressione del diritto della libertà di espressione e di accesso ai media e a un'offerta di media insufficiente o non indipendente.

Il perseguimento dell'obiettivo del mercato interno va quindi di pari passo con la tutela di alcuni diritti fondamentali, ponendosi in un rapporto di mezzo-fine rispetto ad essi. Inoltre, la digitalizzazione e il carattere transazionale dei media rendono inevitabile, urgente e quanto mai indispensabile intervenire a livello di Unione, anche per garantire quel diritto dei cittadini alla conoscenza riconosciuto dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa come un diritto civile e politico a essere informati attivamente su tutti gli aspetti e tutte le fasi dei processi di formazione delle decisioni politiche, amministrative e normative e come uno strumento indispensabile a esercitare una piena partecipazione democratica.

Con riferimento alle definizioni contenute nell'articolo 2 della proposta, con particolare riguardo a quelle di «fornitore di servizi di media» e di «servizi di media», va assicurata la coerenza con quelle già contenute nella normativa vigente e in particolare nella legge sui servizi digitali (*Digital Services Act* – DSA) e nella direttiva sui servizi di media audiovisivi (*Audio Visual Media Services* – AVMS).

Si rileva, più in generale, la possibilità di sovrapposizioni con alcuni provvedimenti di più recente approvazione e di larga portata, quali, tra gli altri: il *Digital Services Act*, che prevede obblighi proporzionali alla dimensione delle piattaforme *online* e crea nuovi *standard* di contrasto alla disinformazione e di rimozione di contenuti illegali; il *Digital Markets Act* (*DMA*), che disciplina il ruolo nei mercati digitali dei *gate-*

keeper, imponendo a tali piattaforme obblighi e divieti di varia natura; il Codice di Condotta dell'UE contro la Disinformazione, che introduce diverse misure di contrasto alla disinformazione, tra cui una maggiore trasparenza e maggiore cooperazione con i *fact checkers*; la direttiva AVMS, che impone determinati obblighi ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video; la direttiva *copyright*, che crea nuove regole a tutela del diritto d'autore *online*, imponendo, tra le varie misure, nuovi obblighi alle piattaforme.

Dovrebbe effettuarsi quindi una riflessione sulle definizioni contenute nella proposta, al fine di renderle omogenee a quelle contenute negli altri provvedimenti normativi sopra richiamati.

In riferimento all'articolo 4, si ritiene utile l'obbligo posto in capo agli Stati membri di rispettare la libertà editoriale dei fornitori di servizi di media, compresi i giornalisti, i dipendenti e loro familiari, nonché la segretezza delle fonti giornalistiche, anche stabilendo il divieto dell'uso di *spyware*. Dalle audizioni è inoltre emersa la necessità dell'introduzione, nelle citate normative europee a tutela del pluralismo, di norme volte a contrastare il cosiddetto «*slapp*» (*strategic lawsuits against public participation*), ovvero l'uso pretestuoso del ricorso giudiziario contro l'attività giornalistica, nonché il divieto di licenziamento senza giusta causa degli editori.

In riferimento all'articolo 5, sulle garanzie per il funzionamento indipendente dei fornitori di media di servizio pubblico, va interpretato come ulteriore e complementare, rispetto agli obblighi già posti in capo agli Stati membri dalla legislazione nazionale, l'obbligo di assicurare che i fornitori di media del servizio pubblico forniscano in modo indipendente e imparziale una pluralità di informazioni e opinioni al loro pubblico, conformemente alla loro missione di servizio pubblico.

Si ritiene utile inoltre la previsione per cui gli Stati membri devono garantire che i fornitori di media di servizio pubblico dispongano di un finanziamento stabile e adeguato rispetto a quelli che sono gli obblighi derivanti dallo *status* di servizio pubblico, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel rispetto dell'indipendenza editoriale.

In riferimento all'articolo 6, si ritiene utile l'introduzione dell'obbligo di trasparenza sulla proprietà dei fornitori di servizi di media, che è da considerare come integrativa e non sostitutiva delle disposizioni nazionali vigenti in materia.

In riferimento al Comitato europeo per i servizi di media (articoli 8-12), si ritiene utile l'istituzione di tale organismo, in grado di assicurare una cooperazione efficace tra le autorità competenti con riguardo alle realtà sempre più transfrontaliere dei servizi di media. Si rileva tuttavia l'opportunità di assicurare al nuovo organismo maggiore autonomia dalla Commissione europea e maggiori poteri decisionali, alla stregua dell'organismo sulla tutela dei dati personali.

In riferimento all'articolo 15, si ritiene utile l'introduzione, nella proposta, degli articoli *ad hoc* sulla *prominence*, e cioè la visibilità e re-

peribilità dei contenuti di interesse generale, aspetto appena accennato all'articolo 15, paragrafo 2, e al considerando 28.

In riferimento all'articolo 17, andrebbero chiarite le modalità attraverso cui le piattaforme *online* di grandi dimensioni effettuano la valutazione di compatibilità, con i propri termini e condizioni, dei contenuti forniti da un fornitore di servizi di media che si qualifichi come tale e che la piattaforma ritenga di rimuovere. Sebbene l'articolo 17 obblighi alla previa informazione dei fornitori di contenuti dell'intenzione di rimozione di un contenuto, andrebbero in ogni caso precisati la natura e gli strumenti della predetta valutazione e, ancora prima, dovrebbe essere attentamente considerata la proporzionalità della legittimazione delle piattaforme *online* ad effettuare una tale valutazione.

D'altra parte, è importante evitare che, nell'ambito del negoziato sulla proposta, si approdi a una soluzione, in merito alle esenzioni dei fornitori dei servizi di media dalle norme sulla moderazione dei contenuti di cui all'articolo 17, che prevenga possibili effetti distorsivi sull'intero ecosistema digitale, con potenziali rischi in relazione ai fenomeni della disinformazione e della manipolazione informativa.

In tale contesto, si ritiene anche utile la previsione, per le piattaforme digitali di grandi dimensioni, della procedura da esse stesse gestita per i reclami dei fornitori di servizi di media la cui operatività sia stata limitata o sospesa dalle stesse piattaforme, incentivando così necessariamente un ulteriore momento di dialogo tra le parti. Su questo punto, tuttavia, la proposta appare non del tutto esaustiva, nella misura in cui, al paragrafo 4, si limita a prevedere un obbligo di negoziazione in buona fede tra le piattaforme digitali di grandi dimensioni ed i fornitori di servizi di media. Sarebbe quindi necessario rafforzare la tutela dei fornitori di servizi media contro l'ingiustificata rimozione di contenuti o il diniego d'accesso da parte delle piattaforme digitali, mediante il riconoscimento di un diritto di ricorso al giudice o all'Autorità nazionale competente.

In riferimento all'articolo 19, si ritiene utile la statuizione che assicura agli utenti il diritto di personalizzare facilmente le impostazioni predefinite di qualsiasi dispositivo o interfaccia utente di accesso ai servizi di media audiovisivi. In tale contesto, andrebbe anche tenuto conto dell'esigenza dei media tradizionali di poter salvaguardare la propria linea editoriale, per esempio nell'ambito di un'offerta aggregata di contenuti audiovisivi a pagamento, nel rispetto delle normative vigenti.

Andrebbe inoltre rimarcata, come previsione già contenuta nel DSA e nel DMA, nonché nella loro combinazione, che tutti gli apparati, nella loro configurazione di *default*, assicurino adeguati strumenti di accesso alla programmazione dei servizi di media audiovisivi, salva la possibilità, per l'utente, di optare per diverse e specifiche configurazioni. Inoltre, dovrebbe essere meglio specificato il concetto di «modificare facilmente» le impostazioni dell'apparato, considerata l'assoluta genericità della nozione di «facilità». A questo proposito, potrebbe essere opportuna la previsione di successive specifiche linee guida della Commissione, sentito il Comitato.

In riferimento all'articolo 21, relativo alla valutazione delle concentrazioni del mercato dei media, per la prima volta nella storia dell'Unione europea, viene definito in modo puntuale il significato di impatto della concentrazione sul pluralismo dei media, compresi i suoi effetti sulla formazione della pubblica opinione e tenendo conto dell'ambiente *online*.

Andrebbe valutata l'estensione dell'ambito di applicazione oltre che ai media «tradizionali», anche ai soggetti che raccolgono la pubblicità *on line* e sulle diverse piattaforme anche in forma diretta, incluse le risorse raccolte da motori di ricerca, da piattaforme sociali e di condivisione, evitando, in questo modo, l'introduzione di regole specifiche limitate ai soli media tradizionali, che potrebbero ostacolare il necessario consolidamento del settore, senza, al tempo stesso, introdurre una disciplina che consenta di valutare gli effetti sul pluralismo delle concentrazioni realizzate dagli operatori della Rete.

Andrebbe inoltre salvaguardata maggiormente la realtà dei media locali, che assorbono gran parte del personale e dell'*audience* radiotelevisivo, rispetto alla concorrenza dei grandi fornitori di servizi di media.

Si ritiene anche utile che, nella valutazione delle concentrazioni che coinvolgono imprese dei media, si possa tenere conto anche della concorrenza proveniente dai prestatori di servizi Internet, compresi gli intermediari *online* di grandi dimensioni, anche con riferimento a quanto previsto nel DMA e nel DSA.

In riferimento all'articolo 23, si condivide la fissazione del principio che la misurazione dell'*audience* debba essere effettuata con criteri trasparenti, proporzionati e non discriminatori, assicurando così il corretto funzionamento del mercato della raccolta pubblicitaria.

Con riferimento a quanto prescritto dal paragrafo 3 dell'articolo 23, secondo cui le autorità e gli organismi di regolazione nazionale incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta elaborati dagli stessi fornitori di sistemi di misurazione dell'*audience*, insieme ai fornitori di servizi di media, è importante che, nella fase di concreta attuazione, tali codici di condotta si limitino a disciplinare i principi di *audit*, senza investire aspetti concernenti le politiche commerciali degli operatori interessati, al fine di evitare il rischio di favorire intese, anche tacite, a danno della concorrenza, che potranno nondimeno essere oggetto di specifica indagine anti-trust.

Si ritiene inoltre opportuno applicare l'articolo 23 della proposta anche ai servizi di media audiovisivi non lineari, alle piattaforme di condivisione di audiovisivi e alle altre piattaforme che distribuiscono audiovisivi (come i *social network*). In tale prospettiva, occorre assicurare che l'*audience* di ciascuna tipologia di servizio sia misurata mediante strumenti oggettivi, trasparenti e verificabili, idonei anche a tenere conto delle specificità di ognuno, e garantendo in tal modo non solo la tutela del pluralismo, ma anche una concorrenza non distorta tra gli operatori.

Andrebbe anche definito meglio l'ambito e le modalità di utilizzo dei dati di *audience*, in collegamento con la normativa sulla *privacy*.

Si ritiene, infine, opportuno provvedere a una regolamentazione dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella produzione di notizie, per garantire che la tecnologia sia usata in modo etico e trasparente, includendo misure per l'identificazione e la rimozione della disinformazione.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 453**

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante la ratifica dell'Accordo sulla protezione degli investimenti, tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, sottoscritto nel giugno del 2019;

considerato che esso si basa sull'Accordo di partenariato e cooperazione, tra l'UE e il Vietnam, siglato nel 2012 ed entrato in vigore nel 2016, dal quale è derivato anche l'Accordo di libero scambio, entrato in vigore il 1° agosto 2022;

considerato che l'Accordo in ratifica si compone di 93 articoli, suddivisi nei quattro capi relativi a: obiettivi e definizioni generali; protezione degli investimenti; risoluzione delle controversie tra le Parti e tra investitori e le Parti; e disposizioni istituzionali, generali e finali;

valutato che il disegno di legge di ratifica non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che l'Accordo è stato concluso in base agli articoli 216 e seguenti del TFUE,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 454**

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante la ratifica dell'Accordo sulla protezione degli investimenti, tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra;

considerato che esso è stato sottoscritto contestualmente alla firma dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione (APC) e dell'Accordo di libero scambio (ALS), in occasione del Vertice ASEM (Asia-Europe Meeting) del 19 ottobre 2018;

considerato che l'Accordo in ratifica si compone di 75 articoli, suddivisi nei quattro capi relativi a: obiettivi e definizioni generali; protezione degli investimenti; risoluzione delle controversie tra le Parti dell'Accordo e tra investitori e le Parti; e disposizioni istituzionali, generali e finali;

valutato che il disegno di legge di ratifica non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che l'Accordo è stato concluso in base agli articoli 216 e seguenti del TFUE,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 462 E SUI RELATIVI
EMENDAMENTI**

La 4^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del decreto-legge n. 3 del 2023, in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi, e gli emendamenti ad esso riferiti;

considerati i 6 articoli di cui si compone il decreto-legge, vertenti in materia di: semplificazione delle procedure relative ai contratti pubblici per gli interventi di ricostruzione; disposizioni sul Commissario straordinario del Governo; personale degli Uffici speciali per la ricostruzione; rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile; e competenze del Commissario delegato per gli eventi alluvionali del 2022;

valutata la compatibilità dell'emendamento 3.0.51 con la decisione (UE) 2016/195 riguardante anche le misure SA.33083 relative all'alluvione in Piemonte del novembre 1994;

considerato l'emendamento 3.0.53, che consente agli enti responsabili dell'attuazione degli interventi relativi al dissesto idrogeologico, compresi gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR, Missione 2, Componente 4, di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, anche in proroga e fino al dicembre 2025;

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità del decreto-legge in conversione con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Mercoledì 1° febbraio 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 7

Presidenza del Vice Presidente
PATTON

Orario: dalle ore 9,20 alle ore 9,45

*AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE ZONE FRANCHE
MONTANE SICILIA, SIGNOR VINCENZO LAPUNZINA, SU TEMATICHE OGGETTO
DELL'ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE*

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Mercoledì 1° febbraio 2023

Plenaria

14^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca
Augusta Montaruli.*

La seduta inizia alle ore 14,25.

SU UN TRAGICO EPISODIO AVVENUTO PRESSO UN ATENEO

Il PRESIDENTE concede la parola al sottosegretario Augusta Montaruli che ha domandato di intervenire in merito al tragico episodio avvenuto questa mattina presso l'Università IULM di Milano.

Il sottosegretario Augusta MONTARULI, ritenuto doveroso dal punto di vista umano, istituzionale e politico iniziare la seduta della Commissione con il ricordo di quanto accaduto, esprime il proprio cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia della giovane studente che questa mattina si è tolta la vita presso l'Ateneo IULM.

Manifesta, altresì, la propria adesione alle dichiarazioni di dolore espresse dall'Ateneo, che ha disposto la sospensione delle lezioni.

Ritiene necessario che si svolga un approfondimento sulle motivazioni che possono aver condotto a tale gesto estremo, anche al fine di verificare che i percorsi di studio non siano in qualche modo all'origine di uno stato di ansia tale da orientare i giovani verso scelte tragiche.

Esorta tutte le forze politiche ad avviare una riflessione su possibili interventi tesi a far sì che nessun studente, pure nelle difficoltà che il per-

corso di studio può presentare, possa sentirsi solo od oppresso da sentimenti di fallimento.

Il PRESIDENTE, a nome della Commissione, si unisce al cordoglio dei familiari della studentessa in questo drammatico momento.

Concorda con il Rappresentante del Governo in merito alla necessità di riflettere sui gravissimi episodi che purtroppo si stanno verificando, con sempre maggiore frequenza, in tutti i gradi di scuola e nelle università.

Interviene, quindi, la senatrice BUCALO (*Fdi*) per condividere le espressioni di cordoglio del Presidente e del Rappresentante del Governo e per porre in evidenza il dovere e la responsabilità della Commissione nel trovare canali che possano dissuadere i giovani dal compiere gesti estremi o azioni violente, rivolte anche contro i docenti, come testimoniano recenti episodi accaduti nelle scuole superiori.

Anche il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*), a nome del proprio Gruppo, si unisce alle espressioni di cordoglio che sono state pronunciate, manifestando vicinanza, nel dolore, alla famiglia e agli studenti compagni di studio della ragazza.

A prescindere dalle circostanze del tragico episodio, ancora da accertare, svolge, quindi, talune considerazioni sull'importanza di potenziare il *welfare* studentesco al fine di rafforzare nei giovani la capacità di fare affidamento sulle loro doti e qualità.

La senatrice VERSACE (*Az-IV-RE*), dopo aver espresso il proprio cordoglio alla famiglia della giovane studente, invita a una riflessione sull'incremento degli episodi tragici verificatisi anche nella scuola superiore a seguito dell'isolamento forzato cui la pandemia ci ha costretti.

Il senatore GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), dopo aver condiviso le espressioni di cordoglio dei precedenti interventi, anche sulla base della propria esperienza di psichiatra, invita a riflettere su uno stato di disaffezione alla vita che purtroppo, già prima del manifestarsi della pandemia, si è diffuso nella nostra società e, in particolare, tra i giovani.

Rileva, al riguardo, l'importanza di considerare un bene prioritario la salute mentale dei giovani e contrastare i fattori che favoriscono forme di sofferenza mentale, peraltro non sempre associata a chiari segnali di allarme.

Aprè, quindi, una riflessione sui sentimenti di insoddisfazione di cui sono causa i *social* e la realtà virtuale, prepotentemente presenti nella vita dei giovani, e su tale ambito ritiene che la 7^a Commissione sia chiamata a svolgere un ruolo centrale.

Suggerisce di opporre, a modelli di virtualità negativa, positive concrete realtà, quali lo sport, l'associazionismo, il volontariato, che possano restituire ai giovani fiducia nella vita.

Esprime, al riguardo, apprezzamento per l'organizzazione delle visite di studenti in Senato e per la possibilità loro offerta di assistere ai lavori parlamentari.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante la tabella triennale 2021-2023 relativa ai soggetti beneficiari dei finanziamenti per iniziative per la diffusione della cultura scientifica (n. 20)

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 1991, n. 113. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Commissione il relatore, senatore MELCHIORRE (*FdI*), in merito all'atto del Governo in titolo, adottato in base all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 1991, n. 113.

Ricorda che tale legge ha affidato al Ministro dell'università e della ricerca l'adozione di iniziative finalizzate a favorire la diffusione della cultura tecnico-scientifica – intesa come «cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali e come cultura delle tecniche derivate» – e a contribuire alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico conservato in Italia (art. 1, comma 1).

In particolare, per la realizzazione delle finalità indicate, la legge prevede, tra l'altro, il finanziamento ordinario destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi che svolgono attività di diffusione della cultura scientifica, in possesso dei requisiti prescritti, previo inserimento, a domanda, in una tabella triennale emanata con decreto del Ministro, sentito il Comitato tecnico scientifico (CTS) e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari (art. 1, comma 3).

Il finanziamento è ripartito, sentito il Comitato tecnico-scientifico, con decreto del Ministro entro il mese di gennaio di ogni anno, previa presentazione di una dettagliata relazione attestante le attività svolte nell'anno precedente e il programma per l'intero anno in corso.

Rammenta, altresì, che la procedura per la concessione del contributo triennale 2021-2023 è stata avviata con il bando di cui al decreto direttoriale 6 settembre 2021, n. 2150.

Dà conto, quindi, dello schema di decreto ministeriale in esame, il quale individua i soggetti da ammettere al finanziamento triennale 2021-2023 e opera la ripartizione fra gli stessi dell'importo disponibile per il 2021, pari a euro 5.916.010,27.

Evidenzia che tale somma è stata determinata dal decreto ministeriale 24 febbraio 2021, n. 233, il quale ha ripartito le risorse complessive, per il 2021, destinate alle iniziative per la cultura scientifica, pari a euro 7.528.092.

Con riferimento all'articolo 1 dello schema in titolo, specifica che esso provvede a istituire la tabella contenente un elenco di 54 enti beneficiari, con l'indicazione del punteggio conseguito in sede di valutazione,

del costo giudicato coerente con le finalità della legge e del contributo assegnato a decorrere dall'anno 2021.

Si sofferma sul comma 2 del medesimo articolo 1, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2022, alla Fondazione IDIS-Città della scienza di Napoli, Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e Museo Galileo-Istituto e museo di storia della scienza di Firenze sia riconosciuto un contributo annuo di 1,5 milioni di euro per ciascuno.

A decorrere dall'anno 2022 ai suddetti tre enti è preclusa l'erogazione del contributo di cui al comma 1.

Dà, quindi, conto del comma 3 dell'articolo 1, ai sensi del quale il contributo di cui al comma 1, per l'annualità 2023, potrà subire variazioni in ragione dell'entità dello stanziamento annuale sul capitolo 7230/5 del bilancio di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.

Precisa, al riguardo, che il decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato per il triennio 2023-2025, presenta – per tale capitolo e piano di gestione, rubricato «Iniziativa intese a favorire la diffusione della cultura scientifica» – risorse per euro 7.528.092, sia in conto competenza sia in conto cassa, per ciascun anno del triennio.

In base al comma 4 dell'articolo 1, la tabella è sottoposta a revisione ogni tre anni con la medesima procedura.

Fa cenno alle previsioni dell'articolo 2 dello schema in titolo, ai sensi del quale l'erogazione del contributo di funzionamento riconosciuto verrà disposta secondo quanto previsto nell'articolo 5 del decreto direttoriale del 6 settembre 2021, n. 2150, recante «Bando pubblico per la concessione del contributo triennale destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi-Triennio 2021-2023», tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dalla competente Direzione generale (Direzione generale della ricerca del Ministero dell'università e della ricerca).

Conclusivamente il Relatore fa presente che il numero dei soggetti beneficiari e l'ammontare dei contributi in esame non presenta una distribuzione uniforme a livello territoriale. Il complesso dei beneficiari si distribuisce infatti per il 25 per cento nelle Regioni del Nord, per il 15 per cento in quelle del Centro e per il 14 per cento nel Sud e nelle Isole.

Quanto al riparto dei contributi, il 37 per cento del totale è destinato alle Regioni del Nord, il 32 per cento a quelle del Centro ed il 31 per cento a quelle del Sud.

Segnala peraltro che la maggior parte degli enti beneficiari e delle risorse si concentrano prevalentemente in 3 regioni: Lombardia, Toscana e Campania, mentre la Puglia è la regione che ne riceve meno.

Ritiene che sia pertanto opportuno invitare il Governo ad assumere iniziative per assicurare il più ampio coinvolgimento di tutti i potenziali soggetti beneficiari, inclusi coloro che, pur svolgendo un'attività meritoria per la diffusione della cultura scientifica, non sono a conoscenza delle modalità con cui ottenere il sostegno pubblico.

La senatrice VERSACE (*Az-IV-RE*), pur esprimendo un orientamento favorevole sul provvedimento in titolo, manifesta perplessità in ordine all'individuazione, fra i soggetti destinatari dei contributi, anche di istituzioni la cui attività non è propriamente ascrivibile alle finalità proprie della legge n. 113 del 1991, ovvero la diffusione della «cultura tecnico-scientifica» e la «valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico».

Chiede pertanto specificazioni al Governo in ordine ai criteri utilizzati ai fini della selezione dei soggetti beneficiari del sostegno statale.

Auspica altresì, per il futuro, che si proceda ad una riflessione volta a rendere più stringenti i criteri di selezione delle istituzioni.

Il senatore PIRONDINI (*M5S*) esprime apprezzamento per gli approfondimenti svolti dal Relatore, in particolare per aver richiamato l'attenzione della Commissione sull'esigenza di potenziare la pubblicità del bando, anche nell'ottica di favorire una distribuzione delle risorse più omogenea a livello territoriale.

Concorda altresì con la senatrice Versace sull'opportunità di adottare criteri di selezione più chiari e più stringenti.

Preannuncia sin d'ora il voto di astensione della propria parte politica su un'eventuale schema di parere favorevole sull'atto in titolo.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) sottolinea che la procedura seguita per la definizione dello schema di decreto ministeriale in esame appare in linea con le disposizioni legislative vigenti. Ritiene piuttosto opportuno svolgere approfondimenti volti a migliorare i contenuti della legge riguardante il sostegno alle iniziative per la diffusione della cultura scientifica. Con specifico riferimento ai rilievi in ordine alla distribuzione geografica dei beneficiari, la questione dovrebbe, a suo avviso, focalizzarsi, in sede di revisione della tabella, sulla promozione di nuovi enti che si distinguono nell'ambito della diffusione della cultura scientifica.

Nel manifestare una complessiva condivisione della propria parte politica sul provvedimento in titolo, preannuncia la disponibilità a convergere su un eventuale schema di parere favorevole del Relatore.

In sede di replica, il relatore MELCHIORRE (*FdI*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario Augusta MONTARULI si esprime in senso favorevole alla proposta di parere del relatore e dichiara di condividere le osservazioni in esso recate. Fa presente che gli spunti emersi nel dibattito offrono l'opportunità per un'approfondita riflessione sui contenuti della disciplina legislativa in materia di sostegno alla diffusione della cultura scientifica. Tenuto conto che sono trascorsi oltre vent'anni dall'entrata in vigore della legge n. 6 del 2000, che ha radicalmente modificato la richiamata legge n. 113 del 1991 sulle iniziative per la diffusione della cultura scientifica, ritiene senz'altro opportuna una verifica dell'efficacia della disciplina vigente proprio alla luce delle considerazioni svolte.

Risponde indi alla richiesta di chiarimenti della senatrice Versace circa i criteri seguiti dal Comitato tecnico-scientifico ai fini della selezione degli enti beneficiari dei contributi.

La senatrice VERSACE (*Az-IV-RE*) chiede al Relatore di inserire una specifica osservazione volta a promuovere la ridefinizione in senso restrittivo dei requisiti per l'accesso ai finanziamenti in esame.

Il relatore MELCHIORRE (*FdI*) riformula lo schema di parere in un nuovo testo (pubblicato in allegato), inserendo un'ulteriore osservazione volta a tener conto della sollecitazione della senatrice Versace.

Previa verifica del numero legale, lo schema di parere favorevole con osservazioni, come riformulato, è posto ai voti e approvato.

La seduta termina alle ore 15,05.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 20

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo,

preso atto che:

esso è stato adottato in base all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 1991, n. 113, che ha affidato al Ministro dell'università e della ricerca l'adozione di iniziative finalizzate a favorire la diffusione della cultura tecnico-scientifica e a contribuire alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico conservato in Italia;

per la realizzazione delle finalità indicate, la legge prevede, tra l'altro, il finanziamento ordinario destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi che svolgono attività di diffusione della cultura scientifica, in possesso dei requisiti prescritti, previo inserimento, a domanda, in una tabella triennale emanata con decreto del Ministro, sentito il Comitato tecnico scientifico (CTS) e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

rilevato che:

la procedura per la concessione del contributo triennale 2021-2023 è stata avviata con il bando di cui al decreto direttoriale 6 settembre 2021, n. 2150;

lo schema di decreto in esame individua i soggetti da ammettere al finanziamento triennale 2021-2023 e opera la ripartizione fra gli stessi dell'importo disponibile per il 2021, pari a euro 5.916.010,27;

la proposta contiene un elenco di 54 enti beneficiari, con l'indicazione del punteggio conseguito in sede di valutazione, del costo giudicato coerente con le finalità della legge e del contributo assegnato a decorrere dall'anno 2021;

considerato che il numero dei soggetti beneficiari e l'ammontare dei contributi non si caratterizzano per una distribuzione uniforme a livello territoriale;

considerato, altresì, che la maggior parte dei contributi è prevista in favore di coloro che hanno già in precedenza fruito del sostegno pubblico, in ragione della qualità dell'attività svolta;

ritenuto opportuno promuovere, anche attraverso campagne informative, il più ampio coinvolgimento di tutti i potenziali soggetti beneficiari, inclusi coloro che, pur svolgendo un'attività meritoria in materia di diffusione della cultura scientifica, non siano a conoscenza delle modalità con cui ottenere il sostegno pubblico in esame;

ritenuto, altresì, opportuno, nell'ottica di un auspicato ampliamento della platea dei beneficiari, un incremento delle risorse economiche destinate alla finalità recata nel provvedimento in esame;

preso atto che la proposta in titolo, relativa al triennio 2021-2023, giunge all'esame parlamentare nell'ultimo degli anni considerati;

rilevata, al riguardo, l'opportunità che la proposta relativa al riparto dei contributi, a partire da quella per gli anni 2024-26, sia sottoposta alle Commissioni parlamentari prima dell'avvio del triennio considerato,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

a) si invita il Governo ad assumere specifiche iniziative di competenza intese a favorire la più ampia divulgazione del prossimo bando per l'inserimento nella Tabella 2024-2026 dei beneficiari, al fine di raggiungere tutti i soggetti potenzialmente interessati;

b) si invita, altresì, a valutare l'opportunità di incrementare, in sede di manovra economica, le risorse destinate alla divulgazione della cultura scientifica, tenuto conto del rilievo di tale finalità;

c) si auspica, infine, che il richiamato bando per gli anni 2024-2026 possa essere pubblicato in tempo utile a consentire alle Commissioni parlamentari di esaminare la relativa proposta in una data antecedente a quella di inizio della prima annualità della Tabella.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 20**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo,

preso atto che:

esso è stato adottato in base all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 1991, n. 113, che ha affidato al Ministro dell'università e della ricerca l'adozione di iniziative finalizzate a favorire la diffusione della cultura tecnico-scientifica e a contribuire alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico conservato in Italia;

per la realizzazione delle finalità indicate, la legge prevede, tra l'altro, il finanziamento ordinario destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi che svolgono attività di diffusione della cultura scientifica, in possesso dei requisiti prescritti, previo inserimento, a domanda, in una tabella triennale emanata con decreto del Ministro, sentito il Comitato tecnico scientifico (CTS) e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

rilevato che:

la procedura per la concessione del contributo triennale 2021-2023 è stata avviata con il bando di cui al decreto direttoriale 6 settembre 2021, n. 2150;

lo schema di decreto in esame individua i soggetti da ammettere al finanziamento triennale 2021-2023 e opera la ripartizione fra gli stessi dell'importo disponibile per il 2021, pari a euro 5.916.010,27;

la proposta contiene un elenco di 54 enti beneficiari, con l'indicazione del punteggio conseguito in sede di valutazione, del costo giudicato coerente con le finalità della legge e del contributo assegnato a decorrere dall'anno 2021;

considerato che il numero dei soggetti beneficiari e l'ammontare dei contributi non si caratterizzano per una distribuzione uniforme a livello territoriale;

considerato, altresì, che la maggior parte dei contributi è prevista in favore di coloro che hanno già in precedenza fruito del sostegno pubblico, in ragione della qualità dell'attività svolta;

ritenuto opportuno promuovere, anche attraverso campagne informative, il più ampio coinvolgimento di tutti i potenziali soggetti beneficiari, inclusi coloro che, pur svolgendo un'attività meritoria in materia di diffusione della cultura scientifica, non siano a conoscenza delle modalità con cui ottenere il sostegno pubblico in esame;

ritenuto, altresì, opportuno, nell'ottica di un auspicato ampliamento della platea dei beneficiari, un incremento delle risorse economiche destinate alla finalità recata nel provvedimento in esame;

preso atto che la proposta in titolo, relativa al triennio 2021-2023, giunge all'esame parlamentare nell'ultimo degli anni considerati;

rilevata, al riguardo, l'opportunità che la proposta relativa al riparto dei contributi, a partire da quella per gli anni 2024-26, sia sottoposta alle Commissioni parlamentari prima dell'avvio del triennio considerato,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

a) si invita il Governo ad assumere specifiche iniziative di competenza intese a favorire la più ampia divulgazione del prossimo bando per l'inserimento nella Tabella 2024-2026 dei beneficiari, al fine di raggiungere tutti i soggetti potenzialmente interessati;

b) si invita, altresì, a valutare l'opportunità di incrementare, in sede di manovra economica, le risorse destinate alla divulgazione della cultura scientifica, tenuto conto del rilievo di tale finalità;

c) si auspica che il richiamato bando per gli anni 2024-2026 possa essere pubblicato in tempo utile a consentire alle Commissioni parlamentari di esaminare la relativa proposta in una data antecedente a quella di inizio della prima annualità della Tabella;

d) si invita, infine, il Governo a promuovere e sostenere iniziative volte alla verifica dei criteri previsti dalla legislazione vigente per l'accesso ai contributi in esame.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 6

Presidenza del Presidente

MARTI

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

8^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Mercoledì 1° febbraio 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 12

Presidenza del Vice Presidente
ROSA

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 9,55

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTI-CORRUZIONE, DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO E DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 19 (SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI)

Plenaria

19^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
ROSA

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Rixi.

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante Codice dei contratti pubblici (n. 19)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 gennaio.

Il PRESIDENTE comunica che la Conferenza unificata ha reso il suo parere e che risulta in corso di trasmissione la lettera di scioglimento della riserva da parte del Presidente del Senato.

Ricorda che, come convenuto in Ufficio di Presidenza, nella giornata odierna si concluderanno le audizioni e nei prossimi giorni dovrebbero pervenire le memorie richieste agli altri soggetti indicati dai Gruppi.

Considerato che i relatori, una volta conclusa la suddetta attività istruttoria, avranno bisogno di un periodo di tempo congruo per elaborare lo schema di parere, domanda al rappresentante del Governo di indicare il termine ultimo fino al quale il Governo è disponibile ad attendere il parere della Commissione.

Il viceministro RIXI comunica che, in considerazione dell'imminente scadenza del termine e della complessità dell'istruttoria tuttora in corso a livello parlamentare, il Governo è disponibile ad attendere il parere fino al 21 febbraio.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 13,15.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 13

*Presidenza del Vice Presidente
ROSA*

Orario: dalle ore 14 alle ore 15

AUDIZIONI INFORMALI DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIBATTITO PUBBLICO, DI ANCEFERR, DI CONFSERVIZI, DI TELT, DEL PROFESSOR PORTALURI E DELL'IGI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 19 (SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI)

9^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Industria, commercio, turismo, agricoltura
e produzione agroalimentare)**

Mercoledì 1° febbraio 2023

Plenaria

18^a Seduta

Presidenza del Presidente

DE CARLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy
Fausta Bergamotto.*

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE

(455) Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*), intervenendo nel dibattito, evidenzia che, in modo analogo a quanto accaduto per il decreto-legge n. 187 del 2022 (recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici), il provvedimento in titolo non presenta misure concrete a tutela dei diritti alla salute e dell'ambiente sanciti dalla Costituzione.

Si dichiara convinta della possibilità di conciliare tali tematiche con la continuità produttiva, anche sulla base della propria esperienza in talune città tedesche, siti di estrazione del carbone, successivamente bonificate e diventate perfettamente vivibili e salubri.

Auspica, pertanto, che anche il nostro Paese possa assistere, sotto il richiamato profilo, a un reale cambio di rotta.

Esprime, quindi, il desiderio di ricevere specificazioni in merito al piano industriale cui ha fatto cenno, nel corso dell'audizione di ieri, il Presidente di Acciaierie d'Italia (ADI), Franco Bernabè, con particolare riguardo all'*iter* di approvazione del piano, alla provenienza delle risorse che si intendono utilizzare, al ruolo della città di Taranto e ai concreti benefici che ad essa deriverebbero.

Nel preannunciare la presentazione di proposte emendative da parte del proprio Gruppo, conclude esprimendo la sua frustrazione per interventi legislativi privi di lungimiranza.

Concluso il dibattito interviene in replica il relatore POGLIESE (*Fdi*), rimarcando le finalità che hanno indotto il Governo a predisporre il provvedimento in titolo, mirato a sollevare imprese strategiche per il Paese dalle pesanti conseguenze della crisi energetica, le quali, a loro volta, hanno determinato significative riduzioni di liquidità.

Ritiene che il Governo, come già nel precedente decreto-legge n. 187 del 2022, abbia perseguito, muovendosi con tempestività, il massimo bilanciamento tra le diverse esigenze di protezione della salute e dell'ambiente, di tutela dell'occupazione e della produzione, di proficua utilizzazione delle risorse individuate nel biennio 2021-2022. Giudica dunque condivisibile il testo, negando la presunta incostituzionalità dell'articolo 2. Riconosce comunque che gli articoli 6 e 7 risultano alquanto delicati, ma possono trovare applicazione anche a vicende differenti da quelle di ILVA: ricorda infatti che tali disposizioni consentono di risolvere le questioni giudiziarie connesse allo stabilimento di Priolo.

In relazione al provvedimento in esame, dichiara, quindi, di attendersi, di fronte all'impegno garantito dal socio pubblico, un corrispondente sforzo da parte del socio privato.

Augurandosi che i tempi e le risorse citati ieri dal presidente Bernabè siano confermati, afferma che l'accordo di programma preannunciato dal ministro Urso può rappresentare lo strumento per superare le criticità.

Conclude la replica augurandosi una convergenza trasversale delle forze politiche, in sede emendativa, in relazione alla tutela delle piccole e medie imprese della regione Puglia, che necessitano di risorse per sollevarsi dai debiti contratti.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO, intervenendo in replica, ringrazia i senatori intervenuti ieri in sede di discussione, e coglie l'occasione per rispondere ai quesiti posti dai medesimi.

Evidenzia che, come noto, il decreto provvede ad un rafforzamento patrimoniale di ADI per consentire alla stessa di affrontare e superare il periodo di crisi emerso a seguito dell'impennata del costo dell'energia e delle difficoltà legate al conflitto russo-ucraino.

Specifica che si tratta di un decreto sull'*ex* ILVA, ma che affronta anche questioni più ampie e generali aventi quale comune denominatore il carattere strategico di alcune imprese per l'interesse nazionale.

Fa riferimento, in particolare, ai compensi degli amministratori straordinari delle grandi imprese in crisi, che vengono più nettamente parametrati ai risultati dagli stessi conseguiti nella gestione provvisoria dell'impresa e nella fase liquidatoria, nonché alle disposizioni in materia penale tese ad assicurare la continuità produttiva anche nel caso di sequestro di stabilimenti o di parti di esso.

Si sofferma, quindi, sugli specifici quesiti posti al Governo.

Fa riferimento, in primo luogo, all'intervento del senatore Martella, il quale domandava chiarimenti circa le ragioni del finanziamento in conto soci da parte di Invitalia, anche alla luce dell'accordo tra Arcelor Mittal e Invitalia dello scorso giugno, nella prospettiva di conoscere la strategia dell'Esecutivo, anche rispetto ai patti parasociali di modifica della *governance*. A giudizio del rappresentante del Governo, ADI aveva necessità di una urgente ripatrimonializzazione per poter affrontare il temporaneo momento di crisi e per avere maggiori *chance* di accesso al credito bancario. La disposizione consente quindi l'effettuazione di un prestito soci in conto di futuro aumento del capitale sociale, prevedendo che sarà il socio pubblico (INVITALIA) a stabilire quando il credito sorto dovrà essere convertito in capitale sociale. Non si tratta dunque di un mero prestito, ma di una operazione che condurrà, a tempo debito, alla salita in maggioranza del socio pubblico. Questo finanziamento soci è correlato alla modifica dei patti parasociali tra le parti, in vista di un obiettivo su tutti: l'incremento della produzione. Le parti hanno stabilito infatti che la produzione dovrà salire nel 2023 a 4 milioni di tonnellate e a 5 nel 2024; ulteriori previsioni liberano il socio pubblico da alcuni vincoli dei precedenti patti. Il fine è che Acciaierie d'Italia possa avviare un percorso di ripartenza degli ordini a beneficio anche dell'indotto, per salvaguardare la produttività e i lavoratori coinvolti.

Passa, quindi, alla richiesta di specificazioni in merito alle linee direttrici dell'accordo di programma preannunciato dal ministro Urso all'esito dell'incontro del 19 gennaio. Riferisce, al riguardo, che si tratta di una serie di rilevanti opere che troveranno allocazione sia fuori che dentro le mura dello stabilimento e che, da un lato, vedranno coinvolte la città e l'area portuale e, dall'altro, agevoleranno il processo di transizione *green* dell'acciaieria.

Fornisce poi risposta alla domanda su quali contromosse eventuali sono da aspettarsi da Arcelor Mittal, individuando i punti di attesa nel rispetto dei patti parasociali, nel completamento dell'attività di realizzazione delle prescrizioni relativa all'autorizzazione integrata ambientale (AIA), nell'avvio della nuova AIA e soprattutto nell'incremento della produzione. Ritiene che non vi siano ragioni, alla luce di quanto disposto con il decreto-legge, per l'adozione di comportamenti ostruzionistici.

Per quanto riguarda il quesito del senatore Bergesio, relativo alla reale possibilità, tramite le tutele introdotte dal provvedimento, di salvare la situazione, si dichiara convinta che il Governo abbia fatto le scelte giuste, in quanto, da un lato, si è data linfa ad ADI e, dall'altro, è stata prevista una modifica dei patti parasociali che aprono una nuova attenta fase

collaborativa, in cui lo Stato concede sostegno agli investimenti, ma pretende la realizzazione di obiettivi di produzione e di transizione verso una produzione più sostenibile dal punto di vista energetico e ambientale.

Quanto alle osservazioni del senatore Nave, assicura che la tutela della salute di lavoratori e residenti a Taranto rimane comunque interesse primario e indeclinabile.

Conclude la replica dicendosi certa che la transizione *green*, della quale più volte si è parlato, porterà l'acciaieria ad essere una delle più pulite al mondo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 17

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Orario: dalle ore 9,55 alle ore 10,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Mercoledì 1° febbraio 2023

Plenaria
27^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
CANTÙ

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(303) Stefania PUCCIARELLI. – *Istituzione del Garante per la protezione dei dati personali e dei diritti umani attraverso l'assegnazione al Garante per la protezione dei dati personali dei compiti di istituzione nazionale indipendente per la protezione e promozione dei diritti umani*

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 dicembre scorso.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) rammenta l'importanza crescente della questione della tutela dei diritti umani, particolarmente a fronte degli impegni internazionali assunti dall'Italia, i quali postulano l'istituzione di una specifica autorità garante. Il disegno di legge in esame è tuttavia inadeguato agli obblighi assunti, limitandosi ad ampliare le competenze di un'istituzione già esistente, presumibilmente per mere ragioni di contenimento dei costi. La proposta non dà neanche garanzie circa la possibilità di operare nelle sedi internazionali.

Esprime quindi il giudizio sfavorevole della propria parte politica sul disegno di legge n. 303, auspicando gli opportuni approfondimenti da parte della Commissione di merito.

La presidente CANTÙ ragguaglia brevemente in ordine all'andamento dell'esame presso la Commissione di merito e prospetta la possibilità di proseguire la discussione generale in altra seduta.

Dopo un intervento in senso favorevole del senatore BERRINO (*FdI*), la presidente CANTÙ specifica che la discussione generale resta aperta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(454) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018*

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) riferisce sui profili di competenza dell'Accordo, a partire dall'articolo 2.2, paragrafo 1, che garantisce il diritto fondamentale delle Parti di legiferare nei rispettivi territori per conseguire obiettivi politici, quali la tutela della salute pubblica, i servizi sociali e la protezione sociale.

Il paragrafo 3 dell'articolo 2.3 è volto a consentire trattamenti meno favorevoli di quelli accordati ai propri investitori e investimenti, purché necessari a tutelare la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante.

Ai sensi dell'articolo 2.7, le Parti assicurano che i trasferimenti relativi a un investimento vengano effettuati senza restrizioni o ritardi, fatto salvo il diritto di applicare la rispettiva disciplina in materie relative agli investimenti, fra le quali la sicurezza sociale.

Gli articoli 3.9 e 3.10 istituiscono rispettivamente il Tribunale di primo grado, competente sulle controversie fra gli investitori e le Parti dell'Accordo, e il Tribunale d'appello, recando altresì la disciplina relativa alla retribuzione dei presidenti, dei vicepresidenti e dei membri di tali organi giurisdizionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,15.

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 1° febbraio 2023

Plenaria

Presidenza del Presidente
Lorenzo GUERINI

Interviene Antonio Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

La seduta inizia alle ore 14,20.

AUDIZIONI

Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani

(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio TAJANI.

Antonio TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (*LSP-PSD'AZ*), Enrico BORGHI (*PD-IDP*) e Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (*M5S*) e i deputati Ettore ROSATO (*A-IV-RE*) e Marco PELLEGRINI (*M5S*), ai quali risponde Antonio TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il ministro Tajani, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16.